



# **CITTA' DI CORBETTA**

*(Provincia di Milano)*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**ANNO 2010**

*Approvato con Delibera CC 10/2005 – ultima modifica Delibera CC 24 del 13 Aprile 2010*

Versione definitiva coordinata con le modifiche di cui Delibera CC 24 del 13/4/2010

# INDICE:

<b>TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. ....	3
ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA. ....	3
ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E SOGGETTI OBBLIGATI.....	3
ARTICOLO 4 SUPERFICIE SOGGETTA A TARIFFA. ....	4
ARTICOLO 5 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA PARTE FISSA E ALLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA.....	5
ARTICOLO 6 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA. ....	5
ARTICOLO 7 TARIFFA GIORNALIERA .....	5
<b>TITOLO II: IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE .....</b>	<b>6</b>
ARTICOLO 8 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA .....	6
ARTICOLO 9 DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALI. ....	6
ARTICOLO 10 RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE. ....	7
ARTICOLO 11 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI ADATTAMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	7
ARTICOLO 12 DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ. ....	7
ARTICOLO 13 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE. ....	8
<b>TITOLO III: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>9</b>
ARTICOLO 14 AGEVOLAZIONI SPECIALI.....	9
ARTICOLO 15 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....	9
ARTICOLO 16 AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI. ....	11
<b>TITOLO IV: DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....</b>	<b>11</b>
ARTICOLO 17 DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE E CONDUZIONE .....	11
ARTICOLO 18 NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI E SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA. ....	12
ARTICOLO 19 COLLABORAZIONE TRA UFFICI COMUNALI. ....	13
ARTICOLO 22 SANZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI. ....	13
ARTICOLO 23 RISCOSSIONE.....	14
ARTICOLO 24 CONGUAGLI E RIMBORSI. ....	14
ARTICOLO 25 INTERESSI MORATORI E CONTESTAZIONE DELLE FATTURE. ....	15
<b>TITOLO V: PRIVACY .....</b>	<b>15</b>
<b>TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>15</b>
ARTICOLO 27 ENTRATA IN VIGORE.....	16
ARTICOLO 28 ABROGAZIONI. ....	16
ARTICOLO 29 NORME DI RINVIO.....	16

# TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## ***Articolo 1      Oggetto del Regolamento.***

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgvo 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili in base a quanto previsto dall'art. 49 D.Lgvo 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

Per la definizione di rifiuto assimilabile all'urbano, si veda apposito Regolamento Comunale dei servizi di Igiene Ambientale.

Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'applicazione della tariffa, nonché le misure adottabili nei casi di inadempienza.

## ***Articolo 2      Istituzione della tariffa.***

La tariffa è istituita per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa nel territorio del Comune ed è determinata in base alla tariffa di riferimento, prevista dall'articolo 2 del D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di introdurre servizi, a domanda individuale, a pagamento, legati alla gestione del rifiuto urbano speciale non pericoloso.

La medesima tariffa è inoltre determinata sulla base del Piano Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 – comma 8 – del D. Lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997 e dell'articolo 8 del D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999.

Il Piano Finanziario è trasmesso annualmente all'Osservatorio Nazionale Rifiuti, entro il mese di giugno, così come previsto dall'art.9 del DPR 158/99.

La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è attualmente affidata al "Gestore unico dei Servizi" di cui al D.lgs. 22/97. I servizi sono effettuati dal gestore nella forma dell'appalto a terzi.

Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dal "Gestore Unico", su tutto il territorio del Comune di Corbetta, secondo il Regolamento Comunale sui Servizi di Igiene Urbana e le indicazioni dell'amministrazione Comunale.

Le caratteristiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono contenute nel vigente Regolamento Comunale dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, integrato da quanto disposto dai contratti di servizio in essere.

La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, le raccolte differenziate con il sistema porta a porta, tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.

## ***Articolo 3      Presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti obbligati.***

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca o detenga a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale.

Per locali si intendono anche le aree coperte quali, porticati, chiostrì, tettoie e simili suscettibili di produrre rifiuti.

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione, o detenzione dei locali o delle aree soggette a tariffa, rilevabile dalla prima fattura di addebito, e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune le aree e i locali stessi.

Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato, alla quale deve essere allegata idonea documentazione attestante il ricovero, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della richiesta.

La tariffa è dovuta anche per le parti dei locali di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali di uso comune.

Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto, al pari degli amministratori di condominio, alla presentazione dell'elenco dei medesimi occupanti o conduttori, agli uffici competenti del Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno.

La tariffa relativa a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere, o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili), è dovuta da chi gestisce le citate attività.

La tariffa applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale (esempio Studi di Professionisti ecc.), è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale fine.

I locali sono ritenuti occupati, condotti o detenuti qualora anche uno solo degli impianti a rete (gas o energia elettrica), con l'eccezione dell'acqua, sia attivo. Il solo allaccio all'acqua non costituisce presupposto per l'applicazione della tariffa.

La tariffa relativa alle parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti (es. alloggio del custode) è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva.

Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.

Nei casi di locazione per periodi inferiori all'anno, la tariffa è dovuta per l'intero anno dal proprietario dell'immobile.

Nel caso di disponibilità di locali o aree assoggettabili a tariffa, con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili se esistente.

L'interruzione temporanea del servizio gestione rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalla legge, o per imprevedibili impedimenti non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Per i locali e le aree di proprietà ed utilizzate dal Comune (esclusi quindi i locali di proprietà del Comune ma utilizzati da altri affittuari), la tariffa fa carico al Comune stesso; le relative somme sono finanziate nel Bilancio comunale e versate dal Comune al Gestore del servizio.

#### ***Articolo 4 Superficie soggetta a tariffa.***

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Per quanto riguarda le superfici accessorie e/o pertinenziali, si applicano le seguenti percentuali di riduzione:

- per le utenze domestiche:

- a) 50% della superficie di autorimesse, cantine, rustici, soffitte e simili;
- b) 75% della superficie di porticati e tettoie;
- c) i box distinti dall'abitazione vengono trattati come utenze non domestiche inserite nella cat. 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) e godono di una riduzione del 50% sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile.

- per le utenze non domestiche:

- a) 50% della superficie di locali destinati a servizi igienici, cantine, retrobottega, spogliatoi, autorimesse;
- b) 75% della superficie di porticati e tettoie;

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore o uguale al mezzo metro quadrato.

## **Articolo 5      Locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.**

Sono da considerarsi non soggetti sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa i seguenti locali ed aree:

1. i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, ricoveri attrezzature agricole, silos, serre)
2. i volumi tecnici (esempi: celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)
3. i locali e le aree soggetti a nuova edificazione o a ristrutturazione, purché non utilizzati, per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative a condizione che tali circostanze siano comprovate da idonea documentazione ed evidenziate a mezzo denuncia originaria o di variazione da presentare entro 30 giorni dall'evento;
4. i locali non allacciati ai servizi di rete (luce e gas). Il solo allaccio all'acqua non costituisce presupposto per l'applicazione della tariffa.
5. i locali dichiarati pericolanti o inagibili dalle autorità competenti;
6. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, ammesso dallo Stato Italiano, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;
7. accessori non abitabili quali soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili solo se altezza inferiore metri 1,50;
8. i locali destinati alle istituzioni scolastiche statali per le quali il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente al Comune il corrispettivo di cui all'art. 33 bis del decreto legge n. 248/07 convertito nella legge n. 31 del 28/02/2008.

## **Articolo 6      Locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.**

I seguenti locali e aree sono assoggettabili alla sola parte fissa della tariffa:

1. sale espositive di musei, pinacoteche e simili, di proprietà e gestione pubblica, se con carattere di esposizione permanente;
2. le aree industriali, artigianali, commerciali e di servizi dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile e consistente la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni; in caso di non identificazione permanente di dette superfici, potrà essere applicata una riduzione percentuale forfetaria inferiore al 100%, previo accertamento da parte degli uffici. Le utenze interessate devono presentare la richiesta o il rinnovo di esenzione/riduzione allo sportello TIA del Comune entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, non assimilabili ai rifiuti urbani (planimetria con l'indicazione degli spazi in cui sono prodotti i rifiuti speciali, copia dei formulari di identificazione e/o registri di carico/scarico dei rifiuti prodotti nell'anno precedente, modello MUD). In caso di rinnovo è sufficiente la presentazione del solo modello MUD. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.
3. le parti degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva;
4. eventuali altri locali e aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

L'esenzione dalla parte variabile di cui ai commi 1, 3 e 4 è concessa solo su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà applicata, se accolta positivamente da parte dell'ufficio competente, a partire dallo stesso giorno a quello di presentazione della domanda

## **Articolo 7      Tariffa giornaliera**

La tariffa giornaliera è applicata per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare.

Sono oggetto di tariffa giornaliera:

1. eventi sportivi;
2. eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via);
3. manifestazioni socio – culturali;
4. feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati;
5. posteggi ambulanti all'interno di fiere e mercati.

La tariffa giornaliera è calcolata sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%, con un minimo di Euro 3 giornaliere in occasione della "Festa del Perdono", al fine del recupero parziale dei costi di spazzamento/smaltimento.

Negli altri casi, il pagamento non sarà dovuto per somme inferiori a euro 2,50 (due e cinquanta).

La tariffa giornaliera dovuta dai commercianti ambulanti che effettuano il mercato settimanale è pari alla tariffa annuale determinata sulla base degli indici di produttività dei rifiuti per i banchi di mercato generi alimentari (cat. 29) e banchi di mercato beni durevoli (cat. 16) divisa per 52 (n. mercati settimanali). Si precisa che per queste utenze le tariffe utilizzate per il calcolo saranno quelle determinate a consuntivo.

La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione. La mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della manifestazione.

Ad eccezione del mercato settimanale il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle superfici, da parte del settore Polizia Municipale e Attività Produttive, è condizionato al pagamento anticipato della tariffa giornaliera che dovrà essere versata mediante apposito bollettino a cui seguirà l'invio all'utenza della relativa fattura debitamente quietanzata.

L'occupazione abusiva, comporta il versamento della tariffa giornaliera, maggiorata del 30 per cento e degli interessi di mora al tasso legale vigente.

Qualora l'Amministrazione Comunale conceda patrocinio gratuito per le manifestazioni di cui trattasi, potrà essere disposta, con provvedimento espresso da parte della Giunta Comunale, l'esenzione tariffaria.

La tariffa giornaliera viene approvata annualmente, secondo quanto indicato all'art. 9

## TITOLO II: IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

### *Articolo 8 Applicazione della tariffa*

L'Amministrazione Comunale definisce un sistema di tariffazione in base al D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999, recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani viene applicata a decorrere dal termine previsto dall'art. 11, comma 1, lettera a) del D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999 e successive modificazione e integrazioni.

La tariffa è pertanto calcolata per le utenze domestiche e non domestiche utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze o di categorie di esse.

La tariffa viene applicata dal soggetto che verrà individuato dall'Amministrazione Comunale (direttamente, tramite Consorzio di Comuni, in affidamento a terzi, o in altre forme previste dalla Legge) e che di seguito sarà indicato con il termine ente gestore.

### *Articolo 9 Determinazione tariffe annuali.*

La tariffa si determina, in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999, il quale terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il Piano Finanziario, proposto dall'Ente Gestore del Servizio o dagli uffici comunali preposti, dovrà riportare altresì la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche e la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa e dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

I parametri necessari alla determinazione della tariffa individualizzata, quali: i coefficienti K, le riduzioni e le agevolazioni, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvati dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Ente Gestore del Servizio o degli uffici comunali preposti, successivamente all'approvazione del Piano Finanziario.

### ***Articolo 10 Ripartizione dei costi tra le utenze.***

Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999:

- ❑ utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- ❑ utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni, gli edifici considerati di interesse storico e così via.

I costi totali sostenuti dal Comune sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997.

### ***Articolo 11 Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.***

La Giunta determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (**Ka**) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1a) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 ed eventualmente personalizzando uno od alcuni coefficienti in base alle rilevazioni statistiche effettuate sul territorio.

I coefficienti di produttività (**Kb**) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dalla Giunta Comunale inizialmente in riferimento ai parametri di cui alla tabella 2 allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successivamente rideterminati di anno in anno sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore.

### ***Articolo 12 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.***

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio – economica del territorio comunale e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

La Giunta Comunale determina i coefficienti potenziali di produzione (**Kc**) da attribuire alla parte fissa della tariffa - desumendoli dalla tabella 3a allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 ed eventualmente personalizzando uno od alcuni coefficienti in base alle rilevazioni statistiche effettuate sul territorio.

La Giunta Comunale determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (**Kd**) da attribuire alla parte variabile della tariffa inizialmente in riferimento ai parametri di cui alla tabella 4a) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, e successivamente rideterminati di anno in anno sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore.

Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività, individuate nel Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, potranno essere effettuate dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione della tariffa, qualora dovessero sorgere di nuove nel corso dell'anno.

Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze. In caso di mancata comunicazione si procederà alla classificazione d'ufficio in base alle informazioni acquisite direttamente o indirettamente dal soggetto competente, preposto agli accertamenti.

I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta maggiore analogia merceologica o di produzione complessiva stimata di rifiuti.

Sulla base alle risultanze di analisi statistiche svolte sul territorio del Comune od in quello di Comuni limitrofi, la Giunta Comunale potrà eventualmente individuare sotto-categorie di attività con coefficienti specifici.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

### ***Articolo 13 Utenze non stabilmente attive.***

Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999 si intendono:

- per le utenze domestiche:
  - ✓ CASO A): le abitazioni tenute a disposizione (seconde case), gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, ed a disposizione delle forze dell'ordine in servizio attivo;
  - ✓ CASO B): le abitazioni considerate abitazione principale non occupate per periodi non inferiori a 3 mesi l'anno ;
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La tariffa ordinaria relativa alla parte variabile viene ridotta fino ad un massimo del 99%. La percentuale è decisa con provvedimento di Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione si applica la percentuale prevista per l'anno precedente.

**UTENZE DOMESTICHE - CASO A) abitazioni tenute a disposizione (seconde case), gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, ed a disposizione delle forze dell'ordine in servizio attivo.**

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa, al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante.

Se l'utente non presenta la composizione familiare anagrafica per i locali di uso domestico dei non residenti, o tenuti a disposizione per propri usi e per quelli familiari, è attribuito, per la determinazione del nucleo familiare un numero di componenti forfetario pari a 3 unità quale dato medio ponderale della composizione nel nucleo familiare residente nel comune di Corbetta.

Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto destinatario del servizio al gestore con:

- l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica;
- la presentazione di una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

**UTENZE DOMESTICHE - CASO B) le abitazioni considerate abitazione principale non occupate per periodi non inferiori a 3 mesi l'anno.**

La riduzione di cui trattasi spetta per quei casi particolari in cui tutti gli occupanti di un'abitazione (intero nucleo familiare), residenti a Corbetta, si assentano per un lungo periodo dell'anno (superiore a 3 mesi) dalla propria abitazione per motivi personali, pur mantenendo la residenza.

Per poter aver diritto alla riduzione sarà necessario presentare apposita istanza dove dovrà preventivamente essere dichiarato:

- ✓ il periodo dell'anno indicativo di assenza dall'abitazione a Corbetta;
- ✓ il luogo dove ci si trasferisce, in forma completa (Comune, Via, Civico, riferimenti catastali se conosciuti);
- ✓ i dati del proprietario dell'immobile in cui ci si trasferisce.

L'istanza sarà trasmessa in copia, per conoscenza ed eventuale controllo incrociato di dati, al Comune dove si dichiara il trasferimento.

A consuntivo, dovranno essere presentate:

- ✓ copia delle bollette delle utenze di acqua, elettricità e gas per l'abitazione in Corbetta, dalle quali dovrà risultare, per il periodo di assenza, un consumo quasi nullo;
- ✓ l'attestazione del pagamento della Tassa / Tariffa Rifiuti da parte del soggetto obbligato nel Comune dove ci si trasferisce.

La riduzione sulla parte variabile della Tariffa verrà operata proporzionalmente ai periodi di assenza attestati a consuntivo (es. per assenza di 3 mesi, la riduzione sulla parte variabile della Tariffa sarà pari al 25%).

### **UTENZE NON DOMESTICHE**

Per le utenze non domestiche si applica la tariffa per il periodo di occupazione, conduzione o detenzione, risultante dall'atto autorizzativo o se superiore, a quello di effettiva occupazione detenzione o conduzione.

## **TITOLO III: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### ***Articolo 14 Agevolazioni speciali***

Il Comune si sostituisce interamente all'utenza nel pagamento della tariffa (sia parte fissa che parte variabile), con oneri a carico del bilancio comunale nei seguenti casi:

1. Istituti pubblici di ricovero e assistenziali;
2. Locali ed aree condotte in via esclusiva da ONLUS ed Oratori;
3. Palestre e Centri Sportivi di proprietà Comunale.

I locali di abitazione occupati da famiglie di comprovata indigenza segnalati dal Settore Servizi Sociali del Comune non sono da considerarsi esenti. La relativa fattura sarà posta a carico del bilancio comunale sul quale dovrà essere iscritto annualmente apposito stanziamento.

La Giunta comunale con Delibera annuale determina i requisiti necessari affinché i nuclei famigliari possano accedere al "Fondo di Solidarietà".

Nell'ambito del Piano Finanziario verrà quantificato il "Fondo di Solidarietà".

Per aver diritto all'esenzione/riduzione dovrà essere presentata domanda allo sportello Tariffa, su modulo appositamente predisposto ed al quale dovranno essere allegati i documenti richiesti per la verifica dei requisiti.

Le agevolazioni potranno essere concesse sino alla concorrenza del "Fondo Sociale". Qualora le richieste di esenzione dovessero pertanto essere superiori alla consistenza del "Fondo" potranno essere unicamente concesse riduzioni della tariffa, con applicazione percentuale del "fondo di Solidarietà" alle domande presentate.

La tariffa in riferimento alle esenzioni/riduzioni concesse sarà pagata dal Comune al soggetto gestore a valere sul fondo di solidarietà.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro o con altre forme di riduzione previste dal presente regolamento.

### ***Articolo 15 Riduzioni e agevolazioni***

La Giunta Comunale, entro i limiti massimi di riduzione di seguito indicati, fissa annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di previsione e con decorrenza dal 1° gennaio, la percentuale da applicarsi.

In assenza di deliberazione, si confermano le riduzioni deliberate l'anno precedente

La tariffa ordinaria relativa alla parte variabile viene ridotta fino ad un massimo del 50% nei seguenti casi:

- a) locali adibiti ad Asili Nido e Scuole private convenzionate con il Comune di ogni ordine e grado.

La tariffa ordinaria relativa alla parte variabile viene ridotta fino ad un massimo del 25% nei seguenti casi:

- a) ospedali;
- b) istituti privati accreditati di ricovero e assistenziali;
- c) collegi e convitti;
- d) conventi;
- e) caserme e simili.

La tariffa ordinaria relativa alla parte fissa e variabile viene ridotta fino ad un massimo del 20% per la pratica del compostaggio domestico.

La riduzione sopra indicata sarà concessa annualmente secondo i seguenti criteri:

- a) se si dispone nella propria abitazione di giardino, orto o parco in quanto necessario per praticare il compostaggio;
- b) se verrà presentata specifica richiesta e dichiarazione per gli impegni ivi contenuti e previo accertamento da parte dell'ufficio ecologia;
- c) se verrà dimostrato da parte dell'utente (od, in sua vece, di un componente del proprio nucleo familiare, nonché di un componente di altro nucleo familiare, residente nello stesso edificio, il quale si impegna ad effettuare il compostaggio, oltre che per sé anche per il predetto utente, a condizione che il sostituto sia parente o affine entro il terzo grado) di aver partecipato ad un corso consistente in una lezione teorica e una lezione pratica sulla materia del compostaggio domestico organizzato da Enti, Organizzazioni o Istituti;
- d) se coerentemente a quanto dichiarato verrà eseguito correttamente il compostaggio degli scarti vegetali da cucina e residui vegetali di giardini e/o orti come segue:
  - all'interno di una compostiera "tipo" di normale commercializzazione;
  - in uno spazio tipo "cumulo",
  - altro mezzo idoneo;
  - eventuali metodi tipo concimaia o altra pratica di origine agricola saranno positivamente valutati solo su suoli extraurbani, se non recanti disturbo al vicinato e atti a produrre fertilizzante valido sotto il profilo agronomico;
- e) se successivamente alla produzione di fertilizzante, vi è un corretto uso nella proprietà stessa, o in un altro luogo idoneo del "compost" o concime prodotto;
- f) se il richiedente si impegna a consentire la verifica delle specifiche di cui alla presente in ogni fase del ciclo produttivo;
- g) se le ispezioni di cui al precedente punto non danno luogo a contestazione di ognuno dei punti suindicati.
- h) se non si utilizzerà il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici da cucina di origine e degli scarti vegetali da giardino (ad eccezione di rifiuti organici da cucine di origine animale e scarti vegetali particolarmente resistenti alla degradazione);
- i) se l'area verde di pertinenza è inferiore a 200 mq o se il luogo di compostaggio è distante meno di 10 mt. dal confine di un'altra proprietà è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa che comunque dovrà distare non meno di 2 mt. dai confini.
- j) se è praticato il metodo di compostaggio domestico tenuto conto delle seguenti modalità:
  - deve essere evitata la formazione di liquami e percolati possibilmente con formazione di strato di base allestito con residui vegetali secchi atti a prevenire ed assorbire eventuali reflui da percolazione;
  - deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
  - deve essere assicurato un tasso di umidità sufficiente allo sviluppo degli organismi decomposti;
  - deve essere evitata la formazione di eccessivi odori;
  - è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco ed il posizionamento del processo di decomposizione.

Le nuove domande di riduzione (**da parte cioè dei nuovi iscritti**) relative al compostaggio domestico devono essere presentate:

- ✓ relativamente all'anno 2009: entro il 01 Marzo 2009;
- ✓ relativamente alle annualità successive al 2009: entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento (per il 2010, entro il 31/12/2009).

Il rinnovo della domanda (con il medesimo modulo utilizzato per le nuove domande) di riduzione per il compostaggio domestico (**da parte di chi abbia già usufruito della riduzione**), va presentato ogni 2 anni, entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento (per il 2010, entro il 31/12/2009).

La mancata presentazione delle domande di riduzione per il compostaggio entro il suddetto termine comportano l'addebito della tariffa intera per l'intero anno.

Le riduzioni previste all'art 13 e ai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano su richiesta degli interessati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda, previo accertamento da parte degli uffici competenti della sussistenza delle condizioni previste per le agevolazioni/riduzioni.

Qualora nel corso dell'anno per il quale si è presentata domanda di riduzione/agevolazione dovessero venire a cessare le condizioni che danno titolo al pagamento della tariffa ridotta, l'utente è tenuto a denunciare il venire meno delle suddette condizioni entro trenta (30) giorni dalla data in cui è maturato l'evento.

In assenza di denuncia, qualora la cessazione del diritto fosse accertato d'ufficio in base ai controlli periodici previsti, si provvede al recupero della tariffa intera a decorrere dal giorno dell'accertamento stesso, nonché all'applicazione di una penale di cui al successivo art.20.

### ***Articolo 16 Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani.***

La parte variabile della tariffa può essere ridotta, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione di adeguata documentazione (modello unico di attestazione ambientale - MUD o formulari di trasporto e copia registro carico e scarico) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati ad effettivo recupero.

Tale riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.

La riduzione sarà calcolata sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.

La percentuale massima di riduzione non potrà comunque essere pari al 100% della quota variabile della tariffa: la medesima percentuale massima sarà fissata dalla Giunta Comunale così come previsto dal precedente articolo 9.

Le utenze interessate devono presentare la richiesta o il rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante il recupero dei rifiuti urbani e assimilati. La detrazione sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.

## **TITOLO IV: DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### ***Articolo 17 Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione***

I soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e/o le aree assoggettate alla tariffa presentano all'Ente gestore, entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali e delle aree.

La denuncia, di norma, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dall'ufficio competente.

La denuncia, redatta su carta semplice, deve essere presentata all'ufficio dell'Ente gestore, che rilascerà ricevuta, o spedita a mezzo del servizio postale tramite raccomandata o inviata tramite fax, e deve contenere i dati e gli elementi di cui al successivo quinto comma.

Ai fini della semplificazione amministrativa, l'Ufficio Anagrafe del Comune può, contestualmente alla accettazione delle pratiche di residenza o cambio di indirizzo, ricevere le denunce da trasmettere all'Ente gestore, rilasciandone ricevuta.

La denuncia esplica i propri effetti anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non subiscano alcun mutamento.

L'utente è tenuto a produrre, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data della variazione ed avvalendosi anche dello sportello Tariffa, nelle medesime forme previste per la denuncia iniziale, apposita denuncia di variazione nel caso in cui si verificano modificazioni relative:

- alla superficie dei locali e delle aree occupate,
- alla destinazione d'uso dei locali e delle aree occupate,
- al numero di occupanti l'utenza domestica non riscontrabili dagli stati di famiglia della popolazione residente nel Comune di Corbetta.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere i dati identificativi (anagrafici e codice fiscale), del soggetto che occupa o detiene le aree ed i locali e, per le utenze domestiche, del numero degli occupanti l'alloggio; per le utenze non domestiche devono essere indicati la denominazione, la tipologia di attività (ai sensi del D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999), la sede legale ed i nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.

La denuncia deve altresì contenere l'ubicazione, la superficie, il codice ecografico e catastale e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali medesimi, il cognome, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del proprietario dell'immobile.

La dichiarazione deve recare la sottoscrizione dell'utente ovvero del rappresentante legale/negoziante dell'attività artigianale, commerciale o di servizi.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dall'apposito timbro postale o dalla data di ricevuta del fax.

Gli uffici comunali, in caso di iscrizioni o variazioni anagrafiche, nel rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti similari, invitano l'utente a presentare le denunce di inizio, variazione e cessazione della tariffa, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia.

L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia: è stabilito il vincolo di solidarietà tra conviventi o comunque tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree.

Nel caso di dichiarazione tardiva saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 20.

La denuncia di cessazione deve essere presentata o spedita con raccomandata o inviata tramite fax all'Ente Gestore entro trenta (30) giorni dall'evento.

In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria si protrae sino a quando l'utente dimostra la data di effettiva cessazione dell'uso di locali od aree con documentazione idonea (disdetta delle utenze dei servizi di rete: luce, gas – subentro di nuovo occupante – apertura posizione all'interno di uno dei comuni appartenenti al bacino di utenza dell'Ente Gestore, ecc.). Le quote di tariffa eventualmente versate in più saranno trattenute a titolo risarcitorio.

### ***Articolo 18 Numero di persone occupanti i locali e superfici soggette a tariffa.***

Il calcolo della tariffa relativa a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia originaria o di variazione presentata dall'utente.

L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Corbetta.

La variazione del numero di occupanti decorre dal giorno della variazione stessa come annotato nei registri di anagrafe.

La successiva variazione delle superfici dichiarate decorrerà dal giorno della variazione stessa.

Nei casi di mancata denuncia, si procederà d'ufficio all'iscrizione dell'utenza:

- con riferimento al numero delle persone occupanti i locali soggetti a tariffazione si farà riferimento alla composizione del nucleo familiare del dichiarante risultante ai registri dell'anagrafe comunale del dichiarante. In caso di non determinabilità specifica si computerà il numero componenti pari alla composizione media ponderale della famiglie residenti nel Comune di Corbetta, applicando d'ufficio il valore di 3 componenti, salvo conguaglio, ove si accerti un numero maggiore;
- con riferimento alle superfici, si farà riferimento alla superficie catastale dei vani o in caso di non determinabilità specifica, si computerà una superficie forfetaria provvisoria determinata sulla base del numero delle persone occupanti secondo il seguente schema:
  - 1 componente .....75 mq
  - 2 componenti .....100 mq
  - 3 componenti .....125 mq
  - 4 componenti .....150 mq
  - 5 componenti .....200 mq
  - 6 e oltre componenti .....210 mq
- la decorrenza della iscrizione d'ufficio, è quella di iscrizione anagrafica.

## ***Articolo 19 Collaborazione tra uffici comunali.***

Il servizio Anagrafe comunica all'Ente gestore, con cadenza mensile, ogni variazione relativa a nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio e simili.

Il servizio Commercio comunica all'Ente gestore, con cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione.

Il servizio Ambiente – Ecologia comunica all'Ente gestore i risultati delle proprie verifiche.

Il Settore Gestione del Territorio invia mensilmente all'Ente gestore, idonei tabulati riportanti i dati significativi riguardanti i codici ecografici assegnati e alle concessioni edilizie.

Il Settore Polizia Municipale comunica mensilmente all'Ente gestore idonei tabulati relativi alle iscrizioni artigianali e altre notizie utili al controllo dell'evasione.

## ***Articolo 20 Servizi***

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;
- c) consegna della tessera di identificazione;
- d) sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
- e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.

2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:

- identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del Comune;
- chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
- validità illimitata in quanto non sono stampati dati che possono variare nel tempo.

## ***Articolo 21 Perdita o mancata restituzione della tessera magnetica***

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento allo sportello TIA e richiedere allo stesso un duplicato. Il costo per la stampa della nuova tessera sarà addebitato in fattura a € 2,50.

2. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire allo sportello TIA la tessera magnetica identificativa.

## ***Articolo 22 Sanzioni, verifiche e controlli.***

L'Ente gestore svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia tramite confronto con dati ed elementi in possesso della pubblica amministrazione (dati catastali, licenze commerciali, pratiche edilizie, precedenti rilevazioni di superfici).

In assenza di tali dati può essere predisposta anche la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza.

La mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, comporteranno il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.

Gli esiti di verifiche che comportino modifiche tariffarie a qualsiasi titolo, saranno comunicati agli interessati entro novanta (90) giorni, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'atto di recupero deve essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo idoneo a comprovare l'effettivo recapito dell'atto stesso, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento dell'atto, presentarsi presso gli uffici dell'Ente Gestore, o inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica dell'atto di accertamento inviato.

In caso di omessa denuncia o dichiarazione di variazione l'Ente gestore applica una sanzione del 100% della tariffa dovuta con un minimo di € 100,00 oltre agli interessi legali.

In caso di infedele denuncia l'Ente gestore applica una sanzione del 50% della maggior tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione con un minimo di € 50,00 oltre agli interessi legali.

In caso di denuncia presentata oltre i termini stabiliti dall'art. 17 del presente regolamento l'Ente gestore applica una sanzione del 30% della tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la tardività della denuncia con un minimo di € 50,00 oltre agli interessi legali.

Ai fini della quantificazione della tariffa da recuperare l'Ente gestore si atterrà ai seguenti criteri:  
- per la quota fissa e la quota variabile della tariffa verranno applicate le tariffe previste per la corrispondente categoria dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e al tipo di attività per le utenze non domestiche, sulla base della superficie rilevata.

Sia per la quota fissa sia per la quota variabile della tariffa si intendono non applicabili le riduzioni previste dal presente regolamento.

Per le seguenti violazioni l'Ente gestore, su espressa delega del Comune, procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) mancata pratica del compostaggio domestico: recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 50% sulla tariffa intera.

### ***Articolo 23 Riscossione.***

L'Ente gestore introita la tariffa direttamente ovvero mediante l'affidamento a terzi nel rispetto delle procedure vigenti in materia di riscossione delle entrate provvedendo all'emissione di fatture che indicano chiaramente tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono il controllo della correttezza della sua determinazione.

La tariffa è riscossa con l'emissione di norma di due fatture annue, ciascuna di rate due con possibilità di pagamento in un'unica soluzione.

La prima fattura sarà emessa nel primo semestre dell'anno di riferimento e conterrà anche il conguaglio dell'anno precedente. La seconda fattura sarà emessa nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

La Giunta con propria deliberazione può modificare, per motivi afferenti l'organizzazione e l'ottimizzazione del servizio, il numero delle rate.

A tal fine l'Ente Gestore in base al numero dei componenti i nuclei familiari risultanti all'anagrafe, alle denunce presentate e agli accertamenti eseguiti alla data di emissione della fatturazione predispone la banca dati necessaria per la stampa delle fatture contenente l'importo dovuto dalle singole utenze.

La riscossione non ha luogo quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi è inferiore a euro due e cinquanta (2,5) per anno solare.

Il recupero dei crediti e la riscossione coattiva avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente ivi compresa la cessione del credito (Legge 140/97 e Legge 342/00).

La rateizzazione dell'importo della fattura è applicabile per importi superiori, per singola rata, ad Euro 1.000,00 per le utenze attività e per importi superiori, per singola rata, ad Euro 100,00 per le utenze domestiche.

### ***Articolo 24 Conguagli e rimborsi.***

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni, in corso dell'anno, della tariffa, saranno conteggiate e conguagliate in fase di fatturazione.

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, l'Ente gestore dispone il rimborso della tariffa, entro novanta (90) giorni dalla data della richiesta.

L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro due (2) anni dal pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva.

Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali che decorrono dalla data del provvedimento di accoglimento della richiesta.

### ***Articolo 25 Interessi moratori e contestazione delle fatture.***

In caso di ritardato pagamento oltre ai termini di scadenza indicati in fattura sono previsti degli interessi moratori annui al tasso legale corrente maggiorato di 5 punti %.

Se l'utente provvede al pagamento della fattura dopo l'invio di un primo sollecito scritto saranno addebitati, oltre gli interessi di mora previsti al comma 1, anche i costi relativi all'invio della lettera di sollecito.

In caso di mancato pagamento, l'ente gestore provvederà al recupero crediti tramite società preposte all'effettuazione di questo servizio.

## **TITOLO V: PRIVACY**

### **Articolo 26 Il trattamento dei dati**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei ruoli per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati così come inteso dall'art.4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 è effettuato dal Consorzio dei Comuni dei Navigli nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Comune provvede ad inviare al Consorzio dei Comuni dei Navigli le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n.196/2003.

4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.

5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.

6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal Consorzio.

8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.

10. La notificazione al Garante prevista dall'art. 37 del D.Lgs 196/2003 e l'invio di una copia al Comune devono essere effettuate dal Consorzio dei Comuni dei Navigli.

## **TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### ***Articolo 27 Entrata in vigore.***

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal termine di applicazione del sistema di tariffazione previsto al comma 1 del precedente art. 8.

### ***Articolo 28 Abrogazioni.***

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993 e sopprime contestualmente tutte le norme regolamentari in suo contrasto.

I presupposti impositivi, relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'articolo 71 del citato Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993.

### ***Articolo 29 Norme di rinvio.***

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 17 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre norme di legge statali, regionali e comunali, richiamate all'interno del presente Regolamento.